

**Obbligazioni del compratore - contratti in genere - scioglimento del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 245 del 07/01/2025 (Rv. 673479-01)**

risoluzione del contratto - Compravendita immobiliare - Conclusione mediante scrittura privata - Attività necessario ai fini della trascrizione - Mancata collaborazione dell'acquirente - Gravità dell'inadempimento - Esclusione - Ragioni.

In tema di compravendita immobiliare conclusa con scrittura privata, va escluso il grave inadempimento dell'acquirente che non abbia collaborato all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto, trattandosi di condotta inidonea a cagionare danno all'alienante, già spogliatosi della proprietà dell'immobile e valevole a ledere, semmai, la posizione dello stesso acquirente, stante la finalità della trascrizione, diretta a risolvere l'eventuale conflitto tra più aventi causa da un comune autore.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 245 del 07/01/2025 (Rv. 673479-01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1453, Cod\_Civ\_art\_1455, Cod\_Civ\_art\_2643, Cod\_Civ\_art\_2644, Cod\_Civ\_art\_2657